



*Ministero per i Beni e le Attività Culturali*  
UFFICIO LEGISLATIVO

Prot. N 3526

Roma, 19/02/2009

All'Archivio di Stato di Roma  
c.a. Dott.ssa Daniela Grana  
Corso del Rinascimento, 40  
00186 ROMA

e, p.c.

Al Segretariato Generale  
SEDE

**Oggetto:** Indennità di mansione spettante ai centralinisti non vedenti *ex art. 9* legge n. 113 del 1985.

Si riscontra la nota prot. n. 5748, con la quale è stata sottoposta a questo Ufficio la questione se ai fini del computo dell'indennità di mansione spettante ai centralinisti non vedenti in servizio presso l'Amministrazione (art. 9 legge 29 marzo 1985 n. 113), debbano o meno essere calcolati solo i giorni e le ore di assenza dal servizio giustificati dalla legge n. 113 del 1985 o anche quelli previsti dall'art. 33, comma 6, legge 5 febbraio 1992 n. 104 (*"due ore di permesso giornaliero retribuito"* o *"tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa"*).

Al riguardo, il Segretariato Generale e la Direzione Generale per gli archivi, investiti della questione da questo Ufficio (All. 1 - nota 9 dicembre u.s. prot. 23434), si sono pronunciati nel senso che le assenze tutelate dalla legge n. 104/92, non comportano decurtazione dell'indennità di mansione *ex art. 9 l. n. 113/85*.

Tale tesi secondo il Segretariato Generale (All. 2 – nota 12 dicembre 2008 prot.13938) e la Direzione Generale per gli archivi (All. 3 – nota 24 dicembre 2008 prot. 27667), troverebbe il suo avallo nell'impostazione giuridica espressa nei pareri sia della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica (All. 4 – nota 27 maggio 1999) che dell'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (All. 5 - nota 5 giugno 2002).

In particolare, nei pareri sopracitati si esprime la tesi secondo la quale anche nei casi di assenza dal servizio tutelati dalla legge n. 104 del 1992, ai centralinisti non vedenti spetta l'indennità di mansione in quanto l'art. 18, comma 6, del C.C.N.L. *"pone la fruizione delle ore e delle giornate previste dalla legge citata, tra i permessi retribuiti"*.

\*\*\*

Al riguardo, anche questo Ufficio ritiene di uniformarsi a tale impostazione e ciò soprattutto in considerazione del fatto che la legge n. 104 del 1992 è temporalmente successiva alla legge n. 113 del 1985 e quindi inevitabilmente quest'ultima non poteva ricomprendere tra i casi di assenza dal servizio retribuiti quelli attualmente previsti dall'art. 33 l. n. 104/92.

Sulla base di un'interpretazione analogica delle norme, si può infatti concludere nel senso che, ai fini del pagamento dell'indennità di mansione, possono essere calcolati, tra i giorni da valutare come presenze di servizio, oltre ai casi previsti dalla l. n.113/85, anche quelli dell'art. 33 l. n. 104/92, in quanto rispondenti alla medesima *ratio* che giustifica i casi di assenza "retribuita" già espressamente contemplati dall'art. 9 l. n. 113 del 1985.

L'art. 33, comma 6, dispone in particolare la persona maggiorenne portatrice di handicap "*in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3...*" ossia "*due ore di permesso giornaliero retribuito*" o "*tre giorni di permesso mensile*" che l'art. 18, comma 6, del CCNL del Comparto Ministeri del 16 maggio 1995, ricomprende "*tra i permessi retribuiti*".

Rafforza, la tesi sopraesposta, il richiamo della più recente normativa, in particolare dell'art. 71, comma 5, d.l. n. 112 del 2008 (conv. legge n. 133/08) che equipara alla presenza in servizio, ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'art. 33, comma 6, l. n. 104 del 1992.

In particolare, l'art. 71, comma 5, cit. dispone infatti che "*le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione.....e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104*".

Pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato è possibile concludere nel senso che in presenza dei presupposti previsti dall'art. 9 l. n. 113/85, ossia l'essere il dipendente un non vedente e svolgere effettivamente mansioni di centralinista telefonico, l'Amministrazione è tenuta a corrispondere l'indennità di mansione al proprio dipendente portatore di handicap anche nel caso di fruizione dei permessi di cui all'art. 33, comma 6, l. n. 104/92.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

MARIO TORSSELLO

